

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Registro – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU, TARI, TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Data 28/03/2018 -

RINVIO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 1462 del 23 marzo 2018 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione straordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	FAVATA RITA	Vice Presidente		X
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale		X
5	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale	X	
6	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
7	PLUMERI VINCENZO	Consigliere Comunale	X	
8	LEONE SALVATORE	Consigliere Comunale	X	
9	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
10	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale		X
11	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
12	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 04 Presenti 08

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Favata Rita;

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Calogero Ferlisi.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Il Sindaco Plumeri A. e gli Assessori Territo C., La Monaca C., e Tramontana G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il PRESIDENTE, procedendo con il successivo argomento posto all'O.d.G. dell'odierna adunanza, dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione, rubricato: "*Imposta unica comunale (IUC) IMU, TARI, TASI. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2018*", dando per integralmente letti e conosciuti la proposta medesima e gli atti tutti a corredo della stessa. Comunica, inoltre, che il Rag. Plumeri, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, non potrà essere presente all'odierna seduta consiliare per motivi personali. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.

Chiede di intervenire il **SINDACO**, il quale precisa che il Rag. Plumeri potrà essere presente dalle ore 22,00. Propone di continuare regolarmente la seduta in corso di svolgimento. Se dovessero sorgere problemi di natura tecnica, il Consiglio Comunale ha facoltà di rinviare la seduta.

Il Cons. ZAFFUTO, anche nella qualità di Assessore Comunale al Bilancio, fa presente che il Gruppo consiliare "Insieme per Villalba", cui aderisce, ha presentato una proposta di emendamento alla proposta di deliberazione in trattazione, riguardante una riduzione delle tariffe del servizio TARI per le utenze non domestiche.

A questo punto, entra il **Cons. RAPISARDA**, essendo, dunque, presenti n. 9 Consiglieri Comunali.

Il Cons. IMMORDINO dà, quindi, lettura della proposta di emendamento, assunta al protocollo generale dell'Ente in data odierna, con il n. 1538, la quale reca, in calce, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Chiede di intervenire il **Cons. ZAFFUTO**, anche nella qualità di Assessore Comunale al Bilancio, il quale illustra la proposta di emendamento presentata dal Gruppo consiliare "Insieme per Villalba".

I Cons. SCARLATA e PLUMERI richiedono chiarimenti in ordine all'illustrazione effettuata della succitata proposta di emendamento.

Risponde il **Cons. ZAFFUTO**, fornendo i chiarimenti richiesti ed evidenziando che la proposta di emendamento di cui si discute va nella direzione di aiutare le attività commerciali ed artigianali, aventi sede in Villalba, -caratterizzati, in linea generale, da volumi di fatturato ritenuti al di sotto della media regionale-, attraverso una riduzione delle tariffe del servizio di smaltimento dei rifiuti, con corrispondente incremento sensibile delle medesime tariffe per le utenze domestiche.

Chiede di intervenire il **SINDACO**, il quale, sulla proposta di emendamento presentata, fa presente come, in Villalba, vi siano proprietari o gestori di locali commerciali che pagano circa euro 5.000,00 annui per il servizio TARI, cifra certamente notevole per un esercizio commerciale o artigianale di un piccolo paese. Evidenzia, al riguardo, come, con la presentata proposta di emendamento, la prevista riduzione delle tariffe TARI riguardi soltanto le utenze non domestiche, con un corrispondente incremento delle tariffe TARI per le utenze domestiche di circa il 7% (sette per cento). Precisa, sul punto, come vi siano dei titolari di attività commerciali ed artigianali che dal 2011 non hanno ancora proceduto ad alcun pagamento, sicché il

Comune ha provveduto ad appaltare ad una società il servizio di riscossione in ordine a quanto non pagato dall'utenza. Evidenzia pure come il Comune incontri notevoli difficoltà a riscuotere i dovuti tributi dai titolari di esercizi commerciali ed artigianali. Per fronteggiare tale situazione, un aumento delle tariffe TARI per i pensionati e, in ogni caso, per i titolari delle utenze domestiche di circa € 15,00 annui non può di sicuro determinare un cambiamento del tenore di vita di questi ultimi. Dichiaro, infine, di condividere integralmente la proposta di emendamento presentata dal Gruppo consiliare che sostiene l'Amministrazione attiva.

Il Cons. FERRERI chiede dove sia stata l'Amministrazione Comunale dal 2011 in poi, quando gli esercenti cominciarono a non pagare più i tributi sul servizio di smaltimento dei rifiuti. Non comprende perché l'Amministrazione dal 2011 intenda intervenire solo ora, dopo tanti anni. Ritiene, invece, che artatamente l'Amministrazione abbia presentato adesso la proposta di emendamento in discussione, a suo avviso, come un'operazione politica per potersi accaparrare i negozianti di Villalba.

Il Cons. ZAFFUTO chiede se il Gruppo consiliare "Amare Villalba" intenda votare favorevolmente o meno sulla proposta di emendamento presentata dal Gruppo consiliare "Insieme per Villalba".

Chiede di intervenire **il Cons. SCARLATA**, la quale rappresenta come, da simulazioni effettuate sulla proposta di emendamento presentata, l'incremento annuo per le utenze domestiche risulta pari ad € 132,00, non ad € 15,00, siccome indicato dal Sindaco nel suo intervento.

Risponde **il SINDACO**, evidenziando come l'allegato alla proposta di emendamento, consegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali, risulta errato e le tabelle ivi contenute non sono corrette.

Il Cons. SCARLATA, proseguendo nel suo intervento, lamenta che la proposta di emendamento è stata protocollata in data odierna e della stessa non ha avuto alcuna contezza la Conferenza dei Capigruppo in sede di convocazione dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, sicché i risultati sono questi, cioè la presentazione della proposta di emendamento contenente un allegato non corretto.

A questo punto, **il PRESIDENTE**, allo scopo di approfondire la correttezza dei dati contenuti nell'allegato alla proposta di emendamento anche con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, assente in seduta, propone il rinvio dell'adunanza in corso di svolgimento al giorno successivo, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21,30.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, **il PRESIDENTE** sottopone a votazione la proposta di rinvio della seduta consiliare al giorno successivo, 29 marzo 2018, alle ore 21,30.

Esperita la votazione a scrutinio palese e per alzata di mano, **il PRESIDENTE** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti	09
Favorevoli	09
Contrari	--
Astenuti	--

La proposta di rinvio della seduta consiliare al giorno successivo, formulata dal Presidente del Consiglio Comunale, viene, quindi, approvata all'unanimità.

Indi,

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di rinviare la seduta consiliare in corso di svolgimento al giorno successivo, 29 marzo 2018, alle ore 21,30.

- segue -

A



Gruppo Consiliare
Insieme per Villalba

**COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it
TEL: 0934811911 - FAX: 0934811943

Prot. n. 1538

Villalba, 28 MAR. 2018

Al Presidente del Consiglio

Emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
avente ad oggetto " IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU, TARI, TASI.
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018".

Considerato il numero ridotto di attività commerciali e artigianali che hanno sede in Villalba e tenuto conto che, in linea generale i volumi di fatturato sono ritenuti al di sotto della media regionale.

Viste le richieste degli artigiani e dei commercianti villalbesi i quali chiedono una riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche.

Si ritiene opportuno ridurre la quota del costo del servizio TARI per le utenze non domestiche riducendo dal 17,17% al 10% del costo totale e conseguentemente redistribuire tale costo sulla grande utenza domestica che a sua volta passerebbe da un indice di copertura dal 82,83% al 90%.

Tutto ciò per alleggerire l'aggravio alle poche ditte mettendole in condizioni più agevoli nel pagamento dei cespiti dovuti all'Ente e distribuendo la differenza sulla categoria più numerosa di utenti.

Con il presente emendamento si chiede di modificare le tariffe TARI ad uso domestico ed a uso non domestico per l'anno 2018 come da prospetti allegati.
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018".

I Consiglieri

Antonio F. [Signature]
Francesco [Signature]

Visto si esprime parere favorevole tecnico e contabile
28/03/2018 *[Signature]*

Comune di Villalba - Prov. (CL) - Anno 2018

Luca Demario Gianni

Tariffa Domestica

Area Geografica	SUD
Costo utenz dom Parte fissa	85.497,89
Costo utenz dom Parte Var	144.890,51

	Residenti			Non Residenti			TOTALE
	Famiglia Compon.	Num nuclei Fam.	Totale mq	Num nuclei Fam.	Totale mq	Numero Componi	
1	319	39.276	319	319	39.276	319	38,7
2	283	41.259	283	283	41.259	283	34,3
3	95	14.677	95	95	14.677	95	11,5
4	90	14.614	90	90	14.614	90	10,9
5	33	5.215	33	33	5.215	33	4
6+	5	873	5	5	873	5	,6
Tot.			825		115.914	825	100

Sup. media abitaz.

	Tariffa Parte Fissa Attuale			Tariffa Parte Variabile Attuale			Esempio
	Tot. Mq X Ka	Quota Unit P. Fissa	Gettito P. F.	% Indent.	Fam x Kb	Quota Unit P. Var	
1	0,75	29457,00	24449,31	50	255,20	114,74	29281,65
2	0,88	36307,92	30135,57	50	452,80		51954,27
3	1,00	14677,00	12181,91	50	194,75		22345,62
4	1,08	15783,12	13099,99	50	234,00		26849,16
5	1,11	5788,65	4804,58	50	107,25		12305,87
6+	1,10	960,30	757,05	50	18,75		2151,38
Tot.		102973,99	€ 85.463,41		1.262,75		€ 144.887,94

N° componenti	3
Mq.	216
Tariffa fissa	0,69
Tassa fissa	149,04
Tassa Variabile	62,03
Totale Tassa	211,07

Allegato 1

Area Geografica SUD

1000002

**Tariffa
NON Domestica**

Area Geografica SUD	Costo Parte fissa € 9.499,77	Costo Parte Var € 16.098,95	Intensità Coefficienti "K" 50 %
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

TARIFFE

Categoria	Tot. nr.	Tot. Mq	Parte Fissa	Parte Variab	Tariffa	Tassa
1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	500	0,32	0,54	0,86	430,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0	0	0,47	0,79	1,26	0,00
3 Stabilimenti balneari	0	0	0,56	0,95	1,51	0,00
4 Esposizioni, autosaloni	2	316	0,34	0,57	0,91	288,00
5 Alberghi con ristorante	0	0	1,01	1,72	2,73	0,00
6 Alberghi senza ristorante	1	130	0,73	1,24	1,97	256,00
7 Case di cura e riposo	3	388	0,83	1,40	2,23	865,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali	9	794	0,77	1,31	2,08	1.652,00
9 Banche ed Istituti di Credito	0	0	0,42	0,72	1,14	0,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	28	1.440	0,83	1,41	2,24	3.226,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	104	1,01	1,70	2,71	282,00
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	8	1.728	0,73	1,24	1,97	3.404,00
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0	0,94	1,58	2,52	0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0	0	0,50	0,85	1,35	0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	13	3.046	0,64	1,09	1,73	5.270,00
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	200	5,44	9,22	14,66	2.932,00
17 Bar, caffè, pasticceria	9	506	4,24	7,19	11,43	5.784,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	8	288	1,34	2,27	3,61	1.040,00
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	2,04	3,46	5,50	0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	15	4,45	7,54	11,99	180,00
21 Discoteche, night club	0	0	1,10	1,86	2,96	0,00
Totale MQ		9.455				25.609,00



COMUNE DI VILLALBA
(Libero Consorzio dei Comuni DI CALTANISSETTA)

----- * -----

AREA II - AREA FINANZIARIA E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 23-03-2018

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2018.-

Villalba 23/03/2018

Il Capo Area II Finanziaria e Personale
Giuseppe Purneri

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020 al 28 febbraio 2018;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale ha disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria**, IMU, per l'anno 2018 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati dal 2013 al 2017.

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI**, l'art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014) è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi da coprire con la TASI
Illuminazione pubblica	112
Cura del verde pubblico	2
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	81
Servizi cimiteriali	1
Servizi connessi agli organi istituzionali	0
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	0
Amministrazione generale e servizi elettorali	0
Servizi di anagrafe e stato civile	0
Polizia locale e amministrativa	38
Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica	0
Istruzione primaria e secondaria	147
TOTALE	381

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della

tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2018, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo.

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificato o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

RITENUTO che alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, della TARES prevista dall'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2018 di cui all'allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per la TASI, comunque, le scadenze sono quelle fissate dalla norma sul federalismo fiscale municipale, d.lgs. n. 23/2011, e, pertanto, il 16 giugno e il 16 dicembre.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze di pagamento:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario	GIUGNO
	Acconto possessore-altro	

	Saldo Possessore	DICEMBRE
	Saldo possessore-altro	
TARI	I° Acconto	MAGGIO
	II° Acconto	LUGLIO
	III° Acconto	SETTEMBRE
	Saldo	NOVEMBRE

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regoiami e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Visto il Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale». (15A02335). (GU Serie Generale n. 70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale del 24 luglio 2014 n. 35.

PROPONE DI DELIBERARE

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (TUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

- Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,00 %
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,50 %
Aliquota per tutti gli altri immobili	8,00 %

- di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2018 per l'IMU, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. che per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio.
5. che per il 2018, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
6. di stabilire nel 15 per cento la quota a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale;
7. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	ESENTE
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 %
Aliquota per le aree edificabili	1,00 %
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	ESENTE

8. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa per il 2018 vengono coperti parzialmente con la TASI.

- Tassa sui rifiuti (TARI)

9. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2018 trasmesso dalla Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord" pervenuto a questo Ente in data 22/03/2018 in atti prot. n. 1411 ed allegato alla presente con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo;
10. che sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2018 il Comune, "può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

11. che per l'anno 2018 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2018, calcolandoli sulla base delle tariffe TARI di cui all'allegato piano finanziario.
12. che per l'anno 2018 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni nel progetto del Bilancio di Previsione 2018 e riportati nel piano finanziario.
13. che per l'anno 2018 si rende necessario adeguare le tariffe inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
14. che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2005 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
15. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi.
16. di determinare per l'anno 2018 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato piano finanziario che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
17. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
18. di stabilire che la riscossione dell'**Imposta Unica Comunale** dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire dal mese di maggio dell'anno di competenza:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario	GIUGNO
	Acconto possessore-altro	
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	DICEMBRE
TARI	I° Acconto	MAGGIO
	II° Acconto	LUGLIO
	III° Acconto	SETTEMBRE
	Saldo	NOVEMBRE

24. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e

tributo attenendosi alle seguenti scadenze: TARI entro il mese di maggio dell'anno di competenza; IMU entro il 16 giugno dell'anno di competenza; TASI entro il 16 giugno dell'anno di competenza;

25. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
27. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006;
28. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on - line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n° 69;
29. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
30. dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione anno 2018 ai sensi dell'articolo 172 del D. lgs. 267/2000;
31. stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

UTENZE DOMESTICHE:

Coefficiente Per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Codice uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coefficiente adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un componente	0.75	0.80
1.2	Due componenti	0.88	1.60
1.3	Tre componenti	1.00	2.05
1.4	Quattro componenti	1.08	2.60
1.5	Cinque componenti	1.11	3.25
1.6	Sei o più componenti	1.10	3.75
Tipologia		Quota Fissa	Quota Variabile
Nuclei familiari da 1 persona		0.60	70.22
Nuclei familiari da 2 persone		0.70	140.45
Nuclei familiari da 3 persone		0.80	179.95
Nuclei familiari da 4 persone		0.86	228.23
Nuclei familiari da 5 persone		0.89	285.29
Nuclei familiari da 6 persone o più		0.88	329.18

UTENZE NON DOMESTICHE:

Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Codice uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coefficiente potenziale di produzione <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/m anno <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.86	1.09
2.2	Campeggi, distributori carburanti	1.25	1.59
2.3	Stabilimenti balneari	0.00	0.00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0.91	1.16
2.5	Alberghi con ristorazione	2.70	3.48
2.6	Alberghi senza ristorazione	2.03	2.61
2.7	Case di cura e riposo	2.27	2.91
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	2.15	2.77
2.9	Banche ed istituti di credito	2.00	2.55
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2.22	2.85
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.68	3.44
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro)	1.94	2.50
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.49	3.20
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	1.34	1.72
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.71	2.20
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5.85	13.83
2.17	Bar, caffè, pasticceria	5.93	7.62
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	3.56	4.58
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5.45	6.99
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5.17	6.65
2.21	Discoteche, night club	2.93	3.76

Categorie	Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	0,73	1,26
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,77	1,07	1,84
2.3	Stabilimenti balneari	0,92	1,29	2,21
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,56	0,78	1,34
2.5	Alberghi con ristorazione	1,68	2,23	4,01
2.6	Alberghi senza ristorazione	1,21	1,67	2,88
2.7	Case di cura e riposo	1,37	1,89	3,26
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,28	1,77	3,05
2.9	Banche ed istituti di credito	0,70	0,97	1,67
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,38	1,91	3,29
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,66	2,31	3,97
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro)	1,21	1,67	2,88
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,55	2,14	3,69
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,83	1,15	1,98
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,06	1,47	2,53
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,99	12,47	21,46
2.17	Bar, caffè, pasticceria	7,01	9,72	16,73
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,21	3,07	5,28
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,38	4,69	8,07
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,35	10,20	17,55
2.21	Discoteche, night club	1,82	2,52	4,34

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2018" ed è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione dell'Assessore al Bilancio.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 23 marzo 2018

Il Capo Area II Finanziaria e Personale

(Rag. Giuseppe Plumeri)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO


NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO
- FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 23 marzo 2018

Il Capo Area II Finanziaria e Personale

(Rag. Giuseppe Plumeri)

P.0111-11
Sinf. in
21/03/2018



COMUNE DI VILLALBA
22 MAR 2018
SINDACO

AI SIGG. SINDACI E
AGLI UFFICI FINANZIARI DEI
COMUNI DI:
ACQUAVIVA PLATANI
BOMPIENSIERE
CALTANISSETTA
CAMPOFRANCO
MARIANOPOLI
MILENA
MONTEDORO
MUSSOMELI
RESUTTANO
SAN CATALDO
S.CATERINA VILLARMOSSA
SERRADIFALCO
SUTERA
VALLELUNGA PRATAMENO
VILLALBA
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

OGGETTO: Invio prospetti relativi alla previsione dei costi generali anno 2018.

In riferimento all'oggetto, si trasmette prospetto costi generali anno 2018.

Il Funzionario Responsabile
Geom. Salvatore Arcarese

20-03-2018

PEC

Tipo E-mail PEC
Da -- < srccaltanissettaprovincianord@pec.it >
A com. villalba - < protocollo@pec.comune.villalba.ci.it >
Oggetto Prospetti costi

Mercoledì 21-03-2018 10:18:00

Cordiali saluti

Allegati:

Prospetti_costi_relativi_alla_previsione_dei_costi_generali_2018.pdf
Relazione_di_Piano_Finanz_VILLALBA.pdf allegati_definitivo_VILLALBA.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

C.C. n.14 del 28/03/2018
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Antonio Lupo

Il Segretario Comunale
F.to. Dott. Calogero Ferlisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in
quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi